



COMUNE DI SCANNO

Provincia di L'Aquila

Numero 23 Del 31-07-21

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 19:30, in Scanno, nella Sede Municipale, (Sala delle Adunanze) convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

SPACONE ANTONIO	P	SILLA ANTONIO GIOVANNI	P
LANCIONE FEDERICA	P	SPACONE MARIO	P
FUSCO JACOPO	P	MARONE GIUSEPPE	P
SERAFINI GIULIA	A	ROTOLO FRANCESCO	P
CIARLETTA ARMANDO	P	MASTROGIOVANNI GIOVANNI	P
FUSCO AMEDEO	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1. Al punto in oggetto.

Assume la presidenza il Signor CIARLETTA ARMANDO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dott. LUZZETTI LUCIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Il Presidente Ciarletta introduce l'argomento del nono punto all'ordine del giorno. Relaziona il consigliere Marone Giuseppe.

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *“...“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*

- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”;
- **il comma 654-bis** ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*”;
- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.21 in data 26/09/2020 il quale all'articolo 13 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore e approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** dall'autorità competente;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano Finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2021 di € 363.531,00 così ripartiti:

COSTI FISSI 131.597,00€

COSTI VARIABILI 231.934,00 €

Visti quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'" (lett. f);*
 - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
 - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";*

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*

- il **comma 683**, in base al quale *“...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”*;

Visto l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, in base al quale *“... il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti predispone annualmente il piano economico finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. Quest'ultimo, verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni ricevute, lo valida e lo trasmette entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ad ARERA. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, lo approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità andranno applicati, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente*

e

”.

”.

Considerata l'emergenza sanitaria e le rilevanti novità introdotte da ARERA, che comportano l'adeguamento delle procedure e dei sistemi informativi, al fine di predisporre il Piano Economico Finanziario;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del*

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.L. 22 marzo 2021 n.41, cosiddetto DL sostegni, con l'art.30, comma 5, ha definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe TARI al 30 giugno 2021;
- il D.L. 30 giugno 2021 n.99, pubblicato in G.U. n. 155 del 30 giugno 2021, che differisce ulteriormente al 31 luglio 2021 il termine per l'approvazione del PEF 2021 e delle tariffe TARI;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;

Considerato che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa delle restrizioni imposte dal Governo;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 in base al quale le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Visto l'art.6 del D.L. 73/2021 che prevede al comma 1... *“in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. Il comma 3... “I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma*

2

”;

Visto l'art.53 del D.L. 73/20201 che prevede assegnazioni destinate all'adozione di *“misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”*. Tale estensione permette di utilizzare una quota del fondo con finalità di riduzione dell'onere TARI sulle utenze domestiche;

Ritenuto avvalersi delle suddette disposizioni ed introdurre interventi agevolativi per le utenze domestiche e non domestiche;

Considerato che le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario sono correlate agli interventi governativi che hanno imposto restrizioni e chiusure di numerose attività, e tengono conto anche della progressiva ripresa lenta e parziale;

Ritenuto prevedere per l'anno 2021 una riduzione sulla parte fissa e variabile per le utenze domestiche e non domestiche che hanno subito i maggiori effetti negativi dall'emergenza Covid-19:

Attestato che sulla proposta della presente sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili competenti ai sensi dell'art.49 del TUEL;

Dato atto che la proposta di deliberazione "approvazione TARI anno 2021" del Comune di Scanno è stata inviata al Revisore dei Conti per il parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli 7, contrari 3 (Silla Antonio, Fusco Amedeo, Spacone Mario) resi nella forma di legge da 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di dichiarare le premesse parte integrante della presente proposta di deliberazione;

2. di approvare per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n.147/2013, le tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

3. di quantificare in € 363.531,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
4. Di dare atto che le utenze non domestiche, colpite dall'emergenza sanitaria, beneficiano dei contributi economici concessi dallo Stato:
 - Contributo anno 2021 previsto dal D.L. 73/2021 art 6;
 - Contributo anno 2020 previsto per l'annualità 2020 per l'emergenza COVID 19;
5. Di dare atto che le utenze domestiche, che versano in condizioni di disagio sociale ed economico, beneficiano dei contributi economici concessi dallo Stato:
 - Contributo anno 2021 previsto dal D.L. 73/2021 art 53;
 - Contributo anno 2020 previsto per l'annualità 2020 per l'emergenza COVID 19;
6. Di precisare che tali contributi saranno concessi, sull'entità delle somme che saranno erogate nonché sulla base di notizie ed informazioni che saranno fornite all'Ufficio Tributi dal Responsabile dei Servizi Sociali;
7. di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2021;
8. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, Con voti favorevoli 7, contrari 3 (Silla Antonio, Fusco Amedeo, Spacone Mario) resi nella forma di legge da 10 consiglieri presenti e votanti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
CIARLETTA ARMANDO

Il SEGRETARIO COMUNALE
LUZZETTI LUCIO

Il Consigliere Anziano
MARONE GIUSEPPE

PARERE: in ordine alla AREA FINANZIARIA

Data: Il Responsabile del servizio
F.to MARONE GIUSEPPE

PARERE: in ordine alla AREA FINANZIARIA

Data: Il Responsabile del servizio
F.to MARONE GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e gli effetti dell'Art. 124, del D.Lgs 267/2000.
Scanno, li 14-08-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. LUZZETTI LUCIO

Pubblicata il _____ al N. _____

COMUNE DI SCANNO UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, in quanto:

- Sono decorsi i termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
Scanno, 31-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. LUZZETTI LUCIO

COMUNE DI SCANNO (AQ)
Per copia conforme all'originale
Scanno lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. LUZZETTI LUCIO

ALLEGATO A

RIEPILOGO TARIFFE TARI

Parametri di elaborazione:

- Anno 2021, Copertura 100,00%, KG totali = 631.472,000, Costi fissi = 131.597,00, Costi variabili = 231.934,00, Contrib. Minist. =

- Parametri tariffari: Quf = 0,623655, Quv = 51,447, Cu = 1,312623, Qapf = 0,497615, Cuap = 0,185483

UTENZE DOMESTICHE

Categoria	Nucleo	KA	KB	Quota Fissa	Quota Variab.
				(€/mq/anno)	(€/anno)
Unità domestica	1	0,750	0,800	0,467741	54,024412
Unità domestica	2	0,880	1,600	0,548816	108,048825
Unità domestica	3	1,000	2,000	0,623655	135,061031
Unità domestica	4	1,080	2,600	0,673547	175,579340
Unità domestica	5	1,110	3,200	0,692257	216,097650
Unità domestica	6	1,100	3,700	0,686021	249,862907

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	kc	kd	Quota Fissa	Quota Variab.	Tariffa globale
			(€/mq/anno)	(€/mq/anno)	(€/mq/anno)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,410	3,550	0,201534	0,657537	0,859071
Campeggi, distributori carburanti	0,740	6,500	0,368235	1,205640	1,573875
Stabilimenti balneari	0,750	6,640	0,373211	1,231607	1,604818
Esposizioni, autosaloni	0,520	4,550	0,258760	0,843948	1,102708
Alberghi con ristorante	1,280	11,280	0,636947	2,091321	2,728268
Alberghi senza ristorante	0,920	8,110	0,457806	1,503340	1,961146
Case di cura e riposo	1,200	10,540	0,597138	1,954991	2,552129
Uffici, agenzie	0,980	8,580	0,485175	1,590517	2,075692
Banche, Istituti credito e studi professionali	0,630	5,510	0,313497	1,022011	1,335508
Negozi abbigliamento, calzature, libreri	1,050	9,230	0,522496	1,711081	2,233577
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,270	11,160	0,631971	2,069990	2,701961
Attività artigianali tipo botteghe: fale	0,920	8,100	0,457806	1,501485	1,959291
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,450	12,750	0,721542	2,364908	3,086450
Attività industriali con capannoni di pr	0,860	7,530	0,427949	1,396687	1,824636
Attività artigianali di produzione beni	0,810	7,130	0,403068	1,321566	1,724634
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,860	60,370	3,413639	11,196681	14,610320
Bar, caffè, pasticcerie	5,350	47,060	2,662240	8,727903	11,390143
Supermercato, pane e pasta, macelleria,	2,800	24,680	1,393322	4,577720	5,971042
Plurilicenze alimentari e/o miste	3,020	26,550	1,502797	4,924574	6,427371
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante pizza al tag	5,610	49,380	2,791620	9,158223	11,949843
Discoteche, night club	1,390	12,190	0,689197	2,261038	2,950235